

SINTESI PRINCIPI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO

Società quotate nei mercati regolamentati della UE → Obbligo di redazione bilancio di esercizio e consolidato in base ai principi IAS/IFRS.

Altre società → Redazione bilancio secondo le regole del cod. civ. integrate dai principi OIC o facoltà di utilizzo degli IAS/IFRS.

Semplificazioni per *Bilancio abbreviato* per imprese minori e per *Bilancio delle micro-imprese*.

IFRS for SME → regole IASB semplificate per piccole/medie imprese.

CODICE CIVILE - OIC
(modificato dal D.Lgs. 139/2015,
in vigore dal 1/1/2016)

**Bilancio di esercizio → Stato
Patrimoniale, Conto Economico,
Rendiconto finanziario e Nota integrativa.**

**Documenti che corredano il bilancio →
Relazione sulla gestione, Relazione
sindaci, Relazione certificazione, Verbale
assemblea soci.**

**Clausola generale di bilancio → chiarezza
e rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale, finanziaria e
del risultato economico.**

**Se necessario → informazioni
complementari.**

**In casi eccezionali → obbligo di deroga
con eventuali utili iscritti in una riserva
non distribuibile fino al recupero del
valore.**

CHIAREZZA

Schemi Stato Patrimoniale e di Conto Economico vincolanti.

Indicazioni orientative sull'origine dei flussi di liquidità da inserire nel rendiconto → flussi dell'attività operativa, di investimento e di finanziamento.

Contenuto minimo per la Nota integrativa

Stato Patrimoniale

Attivo → classificazione secondo destinazione economica (utilizzo durevole o non) → Immobilizzazioni e circolante

Passivo → classificazione secondo la natura delle fonti → Patrimonio netto, capitale di terzi.

Crediti e debiti con classificazione finanziaria (entro/oltre esercizio).

Conto Economico

Forma scalare, struttura a costi e ricavi della produzione, costi classificati secondo natura, risultati parziali e distinzione per aree (caratteristica e accessoria, finanziaria, e fiscale).

N.B. area straordinaria non più prevista.

Sia per S.P. sia per C.E. per le voci indicate con numeri arabi è previsto:

- facoltà di raggruppamento e suddivisione;**
- obbligo di adattamento e aggiunta.**

Bilanci a dati comparati (importi dell'esercizio e di quello precedente).

Divieto di compensi di partite.

COMPENSI DI PARTITE

Compensi di partite in senso contabile → non sono vietati, in quanto previsti dalle norme di legge (ad es. fondi amm.to e svalutazione in detrazione della corrispondente posta attiva, variazione rimanenze, costi e ricavi al netto di sconti, abbuoni, resi).

Compensi di partite in senso giuridico → sono vietati, in quanto sono previste poste distinte non compensabili (ad es. depositi bancari e c/c passivi).

RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA

Rappresentazione veritiera → attendibilità e credibilità dei risultati ottenuti → applicazione razionale e ragionevole dei principi e dei criteri di valutazione previsti dal codice civile.

Correttezza → utilizzo non strumentale della discrezionalità tecnica → neutralità e imparzialità → informazioni veritiere possono essere fornite in modo fuorviante (non corretto).

PRINCIPIO DELLA RILEVANZA (art. 2423)

Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.

Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.

In Nota integrativa → informativa sui criteri utilizzati per dare attuazione alla disposizione sulla rilevanza.

Possibilità di deroga concessa per contemperare l'onere che deriva dall'applicazione delle regole contabili con i benefici ritraibili dai lettori del bilancio.

Disincentivo ad impugnative strumentali del bilancio.

PRINCIPI REDAZIONE DEL BILANCIO

art.2423 *bis*

Linee guida che qualificano la chiarezza e la rappresentazione veritiera e corretta.

Principi ai quali attenersi nelle valutazioni di bilancio.

1 – valutazione delle voci secondo:

prudenza;

prospettiva di continuità dell'attività;

1 *bis* – rilevazione e presentazione voci tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

2 – si possono indicare esclusivamente utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3 – si deve tener conto degli oneri e dei proventi di competenza a prescindere dalla data del pagamento e dell'incasso;

4 - si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura;

5 – valutazione separata degli elementi eterogenei compresi nelle singole voci di bilancio;

6 – i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro:

- deroghe in casi eccezionali;**
- motivazioni ed effetti in nota integrativa**

SEMPLIFICAZIONI PER IMPRESE MINORI BILANCIO IN FORMA ABBREVIATAE

Imprese minori → *Bilancio abbreviato* se nel primo esercizio o per due esercizi successivi non si superano due dei seguenti limiti dimensionali:

Attivo S.P. → 4.400.000 euro

Ricavi vendita → 8.800.00 euro

Numero medio dipendenti → 50 unità

Schemi di bilancio e nota integrativa semplificati e esenzione da Rendiconto finanziario e Relazione sulla gestione.

Criteria di valutazione semplificati.

SEMPLIFICAZIONI PER MICRO-IMPRESSE

BILANCIO DELLE MICRO-IMPRESSE

Micro-impresse → *Bilancio micro-impresse*
se nel primo esercizio o per due esercizi successivi non si superano due dei seguenti limiti dimensionali:

Attivo S.P. → 175.000 euro

Ricavi vendita → 350.000 euro

Numero medio dipendenti → 5 unità

Schemi di bilancio semplificati esenzione da Rendiconto finanziario, Nota integrativa e Relazione sulla gestione.

Criteri di valutazione semplificati.

OIC n. 11 - FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

GERARCHIA FONTI PRINCIPI OIC

Nel caso non esista un principio contabile relativo a specifici fatti aziendali, l'impresa deve utilizzare le seguenti fonti in ordine gerarchico:

- a) in via analogica, disposizioni di principi contabili che trattano casi simili;**
- b) le finalità e i postulati del bilancio.**

FINALITÀ DEL BILANCIO

Chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta.

Neutralità (corollario della rappresentazione veritiera e corretta) → evitare distorsioni preconcepite nell'applicazione dei principi contabili o sperequazioni informative a vantaggio solo di alcuni dei destinatari primari del bilancio.

Destinatari primari del bilancio → soggetti che forniscono risorse finanziarie all'impresa → investitori, finanziatori e altri creditori.

Bilancio chiaro, analitico e corredato dalla nota integrativa che deve facilitarne comprensione e intelligibilità.

Informazioni complementari.

Obbligo di deroga in casi eccezionali.

POSTULATI DEL BILANCIO

Prudenza;

Prospettiva della continuità aziendale;

Rappresentazione sostanziale;

Competenza;

Costanza nei criteri di valutazione;

Rilevanza;

Comparabilità.